



# ISTITUTO COMPRENSIVO SILIQUA Via E.Fermi n° 12 — 09010 Siliqua C.F: 92105870924

□ 0781/73863
□ 0781/73799 - 0781/779007

e-mail: caic816006@istruzione.it PEC: caic816006@pec.istruzione.it

www.comprensivosiliqua.it

Prot.n. 574/C27 del 13/02/2016

Delibera del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2016

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE

# I contenuti della presente sezione si applicano agli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado

#### **PREMESSA**

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle nome dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n .249, del regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275( entrato in vigore il 1° settembre 2000), del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567, e sue modifiche e integrazioni. E' coerente e funzionale al Piano dell'offerta Formativa adottato dall'Istituto.

#### PRINCIPI GENERALI

- 1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d'istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.
- 2. La sanzione disciplinare si configura come "estrema ratio" all'interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento. I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.
- 3.La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le

proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

4.In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica, o in "lavori socialmente utili" stabiliti dall'organo che procede alla deliberazione della sanzione.

#### TITOLO I

## DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

#### CAPO I

### DIRITTI e DOVERI DELLO STUDENTE

#### Art. 1

La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; fonda il suo progetto e l'azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuendo così allo sviluppo della personalità dei giovani. In questo contesto la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.

#### Art. 2

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno anche attraverso l'orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali.

#### Art. 3

Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. Per gli studenti stranieri, la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

#### Art. 4

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

#### Art. 5

Lo studente ha diritto ad un'informazione chiara e completa sull'organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile: pertanto deve essere informato, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione.

#### Art. 6

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

#### DOVERI DELLO STUDENTE

#### Art. 7

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale tutto della scuola e di chiunque agisca nell'ambito scolastico, un comportamento rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica. È fatto a riguardo esplicito divieto di usare espressioni verbali e/o tenere comportamenti che:

- a) risultino lesivi con riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità delle persone indicate al primo capoverso, dei genitori o degli esercenti la potestà degli studenti;
- b) esprimano disprezzo nei confronti delle diversità sessuali, religiose, razziali, etniche, linguistiche, tenuto conto del diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del pensiero;
- c) risultino gravemente offensive nei confronti delle istituzioni politico-amministrative italiane, europee, internazionali.

#### Art. 8

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi sulla prevenzione e sicurezza (T.U. 81/2008); sono tenuti altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto.

#### Art. 9

Gli studenti, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, in particolare per quanto concerne la frequenza regolare e lo svolgimento assiduo degli impegni di studio, sono obbligati ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe.

#### Art. 10

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature (tecnologiche, sportive, linguistiche e quelle presenti nei laboratori) e i sussidi didattici in modo da non recare alcun danno al patrimonio della scuola.

## Pagina 3 di 18

È fatto preciso obbligo di mantenere puliti gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti l'ingresso alla medesima.

#### **Art. 11**

Gli obblighi indicati negli articoli precedenti si intendono operanti nei locali dell'istituto e negli spazi circostanti, durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione una volta autorizzate dal Dirigente Scolastico, anche nelle ore pomeridiane.

## Art. 12

Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano civile e penale.

## **CAPO II**

## COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

### **ART. 13**

Mancanze disciplinari e sanzioni

- 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio pertanto, i provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2. I seguenti comportamenti, configurati come mancanze disciplinari, sono corretti con le relative ammonizioni o sanzioni disciplinari, proporzionate alla mancanza. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4 comma 5 D.P.R. n. 235 del 2007).
- 3. Classificazione delle sanzioni:
  - Sanzioni che <u>non comportano</u> l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica:
  - Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98
  - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastico per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.
  - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto.

<b>Doveri</b> DPR249/98	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
	1. Assenza ingiustificata non	Richiamo scritto sul registri	Docente della prima ora	Comunicazione alla famiglia

Art. 3, comma 1	firmata dai genitori.	di classe.	utile	tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza
Gli studenti sono tenuti     a frequentare				persiste, convocazione dei genitori.
regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.	2. Assenze di più giorni non giustificate dai genitori	Richiamo scritto sul registro di classe e sul diario personale ed eventuale convocazione dei genitori.	Coordinatore di classe	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	3. Assenza collettiva non giustificata	Richiamo scritto sul registri di classe e sul diario personale	Coordinatore di classe	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	4. Ritardi della prima ora non giustificati	Richiamo scritto sul registri di classe e sul diario personale	Coordinatore di classe	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	5. Ritardi al rientro intervallo/ cambio ora	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente coordinatore delle attività di classe.	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	6. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	7. Ritardo nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente coordinatore delle attività di classe.	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	8. Uscita dalla scuola senza permesso	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente	Come da art. 19

	giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Scolastico	
9. Falsificazioni sul libretto delle giustificazioni	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico	Come da art. 19

<b>Doveri</b> DPR249/98	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
Art. 3, comma 2  Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei	1. Interventi inopportuni e fuorvianti durante la lezione.	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.	2. Disturbare ripetutamente o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	3. Utilizzo di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato (insulti non lesivi ed uso di termini volgari)	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe.	Docente che rileva la mancanza.	L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	4. Disturbo ai compagni, ai docenti, al personale ATA in modo poco rispettoso ma non offensivo.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente che rileva la mancanza.	Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della

5. Reiterazione di comportamenti scon si ripetono dopo sar applicate.		Docente che rileva la mancanza.	comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.  Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
6. Propaganda della teorizzazione e della discriminazione nei di altre persone.	sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico	Come da art. 19
7. Offese gravi o atteggiamenti aggre confronti di compa personale docente e docente in modo e/o continuo.	gni, non	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.	Come da art. 19
8. Episodi gravi e/o di prevaricazione ne confronti dei più più deboli e/o sottrazion oggetti ai compagni singolarmente o in g	ei a 15 giorni. ccoli o dei ne di perpetrati gruppo	presieduto dal Dirigente Scolastico	Come da art. 19
9. Atteggiamenti di prevaricazione, bull offese ed ingiurie gi violino la dignità e della persona umana violenza privata, mi percosse, ingiurie) o situazione di perico l'incolumità delle p	scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.  del Consiglio d'Istituto.	Consiglio d'Istituto.	Come da art. 19

es. incendio o allagamento).			
10. Aggressioni fisiche al personale della scuola e a	Allontanamento dello studente dalla comunità	Consiglio d'Istituto.	Come da art. 19
studenti	scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto/ Sanzioni alternative da 10 a		
11. Reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana caratterizzati da intenzionalità e continuità oppure atti di violenza connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.	Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto.	Come da art. 19
12. Reiterate aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti	Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale.  Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto.	Come da art. 19

<b>Doveri</b> DPR249/98	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
Art. 3, comma 3	1. Consumare cibi o bevande al di fuori dell'intervallo	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo orale in classe.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un	2. Sostare nei bagni oltre il tempo necessario	Ammonizione verbale e annotazione scritta sul registro di classe.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe e sul diario o libretto personale se la mancanza persiste convocazione dei genitori.
	3. Spostarsi o sostare senza	Ammonizione scritta sul	Docente che rileva la	Annotazione sul registro di

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.	motivo e senza autorizzazione in aule o spazi dell'edificio scolastico.	registro di classe con successiva comunicazione alla famiglia.	mancanza.	classe e sul diario o libretto personale.
	4. Abbigliamento non adeguato.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta.	Docente coordinatore delle attività di classe.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul libretto personale o sul diario; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.
	5. Disturbo delle attività nelle altre classi.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	6. Uso improprio del cellulare nei locali scolastici. (Va tenuto spento ed utilizzato in caso di necessità dietro autorizzazione dei docenti di classe)	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Ritiro del cellulare che viene depositato in presidenza e restituito al genitore dal Dirigente Scolastico.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	7. Uso di video-telefonini allo scopo di acquisire immagini, filmati e registrazioni vocali.	Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Ritiro del videotelefono e contestuale distruzione delle riprese. Riconsegna del videotelefono ai genitori.	Docente che rileva la mancanza.	Severa ammonizione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	8. Disturbare o rendersi protagonisti in modo grave, e/o continuo di interventi	Convocazione dei genitori e sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.	Come da art. 19

inopportuni durante le attività scolastiche.  9.Sottrazione di oggetti ai compagni e/ad altri alunni dell'istituzione scolastica  10. Falsificazione o distruzione di atti e documenti NON personali (inclusi elaborati già corretti).	Convocazione dei genitori e sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni.  Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni/Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico	Come da art. 19  Come da art. 19
11. Uso continuo del cellulare nei locali scolastici.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.	Come da art. 19
12. Uso di video- telefonini allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali.	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico	Come da art. 19
13.Diffamazione di compagni e docenti e/o altro personale in servizio nell'istituzione attraverso internet e i social network	Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico	Come da art. 19
14. Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	Sospensione dalle lezioni dai 5 ai 15 giorni/ sanzioni alternative da 5 a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto.	Come da art. 19
15. Induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope	Sospensione dalle lezioni dai 5 ai 15 giorni/ sanzioni alternative da 5 a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto.	Come da art. 19

<b>Doveri</b> <i>DPR249/98</i>	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
Art. 3, comma 4	Lancio di oggetti non contundenti	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale
Gli studenti sono tenuti ad		dell'alunno.		dell'alunno.
osservare le disposizioni	2. Portare a scuola e fare uso	Sospensione delle lezioni fino	Consiglio di Classe	Come da art. 19
	grave e/o continuo di oggetti	a 15 giorni.	presieduto dal Dirigente	

organizzative e di	potenzialmente pericolosi per		Scolastico.	
sicurezza dettate	sé stessi e per gli altri.			
dai regolamenti dei singoli	3. Lancio di oggetti	Convocazione dei genitori e	Consiglio di Classe	Come da art. 19
istituti.	contundenti.	sospensione da 1 a 5	presieduto dal Dirigente	
		giorni/Sanzioni alternative da	Scolastico	
		1 a 5 giorni.		
	4. Violazione intenzionale	Convocazione dei genitori e	Consiglio di Classe	Come da art. 19
	delle norme di sicurezza.	sospensione da 1 a 5	presieduto dal Dirigente	
		giorni/Sanzioni alternative da	Scolastico	
		1 a 5 giorni.		
		-		

<b>Doveri</b> DPR249/98	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
Art. 3, comma 5  Gli studenti sono tenuti a	1. Uso delle apparecchiature informatiche per motivi personali.	Ammonizione verbale.	Docente che rileva la mancanza.	Richiamo orale in classe.
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi	2. Copiare o scaricare file protetti.	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.	3. Utilizzo di file/programmi non autorizzati	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.	Docente che rileva la mancanza.	Annotazione sul registro di classe e sul diario personale dell'alunno.
	4. Danneggiamenti di arredi scolastici o sottrazione di oggetti all'istituzione scolastica.	Se gli arredi e le pareti vengono danneggiate, l' alunno o gli alunni devono risarcire i danni. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento.	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite lettera di cui una copia è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	5. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali in modo grave e/o continuato.	Risarcimento del danno. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni.	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.	Come da art. 19
	6.Danneggiamenti volontari	Risarcimento del danno,	Consiglio di Classe	Come da art. 19

gravi	ri e sottrazione di oggetti	restituzione del maltolto.	presieduto dal Dirigente	
alla Is	Istituzione scolastica in	Sospensione delle lezioni da	Scolastico.	
modo	lo grave e/o continuo.	1 a 5 giorni.		
7. Vic	iolazione intenzionale dei	Convocazione dei genitori e	Consiglio di Classe	Come da art. 19
regola	lamenti di laboratori e	sospensione da 1 a 5	presieduto dal Dirigente	
spazi	zi attrezzati.	giorni/Sanzioni alternative da	Scolastico	
		1 a 5 giorni.		

<b>Doveri</b> DPR249/98	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare	Procedimento
Art. 3, comma 6  Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.	1. Imbrattamento di arredi e/o delle pareti dei locali scolastici.	L' alunno o gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico;	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite lettera di cui una copia è inserita nel fascicolo personale dell'alunno.
	2. Imbrattamento e/o atti vandalici nei bagni ai danni degli studenti e/o del personale ATA.			Come da art. 19

# Atti deferibili all'Autorità giudiziaria

Per quanto concerne tutti quegli atti che si configurano come reato, pertanto deferibili all'Autorità giudiziaria, è prevista la Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ad esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli esami di Stato per reati di particolare gravità. Organo che adotta il procedimento è il Consiglio d'Istituto. Il procedimento è come da <u>art.19</u> del presente regolamento

Art. 14 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica	Personale docente	Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastico per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto	Consiglio d'Istituto
Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.	Consiglio di Classe	Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto.	Consiglio d'Istituto sentito il parere del Consiglio di Classe.

Si precisa il <u>dovere di astensione</u> da parte dei componenti che hanno interesse nella vicenda.

## **Art. 15**

Durante l'allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica, nel caso di sanzioni superiori a 15 giorni o di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato, l'Istituto promuoverà in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, dei percorsi di recupero educativo (attività laboratoriali, incontri con specialisti, attività sportive, etc.) miranti all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

## **Art. 16**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame da un candidato interno o da un privatista sono inflitte dalla Commissione d'esame.

#### Art. 17

Tenendo conto della quotidianità scolastica, nell'ambito del rapporto tra singolo docente/Consiglio di classe e alunno e famiglia, nel caso in cui:

- 1. l'alunno abbia commesso una mancanza disciplinare di lieve entità (turpiloquio, uso improprio delle attrezzature, involontario danno alle attrezzature, non assidua frequenza nelle ore curriculari ed extra curriculari, mancanza di puntualità nell'adempiere obblighi formali, etc.);
- 2. ci sia l'ammissione, spontanea e immediata, di colpevolezza da parte dell'allievo;
- 3. l'alunno non sia recidivo rispetto alla mancanza disciplinare in questione;
- 4. il rapporto disciplinare scritto non abbia ancora avuto luogo;

si configura l'ipotesi che alunno ed insegnante, di comune accordo, stabiliscano di sostituire la sanzione regolarmente prevista con:

- ▲ attività alternative volte alla riparazione del danno eventualmente recato;
- ▲ attività in favore della comunità scolastica.

## Art. 18

## Attività alternative alle sanzioni

- 1. Riordino e/o pulizia della biblioteca/archivi scolastici/attrezzature sportive sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;
- 2. Servizi a favore alla comunità scolastica

Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) previste dal precedente art. 13, il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto, tenendo conto della possibilità offerta allo studente di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, indica una o più attività in favore della comunità scolastica stessa, che abbia finalità educative.

## TITOLO II

## NORME PROCEDURALI

## CAPO I

## APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

## Art. 19

# Procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica

La procedura ha inizio con chiara e circostanziata **contestazione dell'addebito, in forma scritta**, da recapitare al genitore mediante lettera raccomandata A/R. o raccomandata a mano. La contestazione scritta degli addebiti (entro cinque giorni dal fatto) contiene l'avvertenza, ai sensi della L. 241/90, di invio di procedura del procedimento disciplinare, nonché l'invito allo studente ad esporre le proprie ragioni innanzi al Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto con o senza la presenza del genitore.

Il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto, sentite le ragioni dello studente, decide, **entro cinque giorni**, se comminare la sanzione e la sua entità. La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto con adeguata motivazione debitamente verbalizzata.

Il **genitore è informato** del provvedimento assunto dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, entro i successivi cinque giorni, **tramite** lettera raccomandata A/R o con raccomandata a mano con allegata la motivazione relativa alla decisione, e con l'indicazione, in caso di irrogazione della sanzione, della eventuale sanzione alternativa, e dei termini entro i quali ricorrere all'Organo di Garanzia della Scuola. In base all'ex art. 7 L. 241/90, solo nel caso di ragioni di impedimento derivanti da particolari<sup>1</sup> esigenze di celerità del provvedimento, l'irrogazione della sanzione avverrà senza il rispetto della regole di previa comunicazione ai genitori.

### Art. 20

Sentite le ragioni esposte dello studente ed eventualmente dalla famiglia e/o il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto si ritira per decidere a porte chiuse.

La deliberazione viene trasmessa al dirigente scolastico che provvede alla notifica alla famiglia, mediante raccomandata.

La sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica o da altra data specificata nella deliberazione.

Nella notifica della sanzione disciplinare è indicato l'organo e i tempi a cui ricorrere.

## Art. 21

Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 4 del D.P.R. 249/1998, circa la natura personale della responsabilità disciplinare, la finalità educativa di ogni intervento disciplinare e i relativi criteri di temporaneità, proporzionalità e riparazione del danno, gli organi competenti ad irrogare i provvedimenti disciplinari possono tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della misura dell'intervento disciplinare, fermo restando l'applicazione della sanzione indicata all'Art. 13 del presente regolamento.

### CAPO II

## **IMPUGNAZIONI**

## ORGANO INTERNO DI GARANZIA: FINALITA' - COMPITI - PROCEDURE

## **Art. 22**

È costituito presso L'Istituto Comprensivo di Siliqua, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia composto da: D.S che lo presiede, due docenti eletti dal Consiglio di Istituto (oltre ai rispettivi supplenti), due genitori (oltre ai rispettivi supplenti) eletti dal Consiglio di Istituto, cercando di garantire nella sua composizione la rappresentatività di tutte le sedi.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Per ragioni di opportunità sarebbe opportuno designare membri esterni al Consiglio stesso. L'Organo di Garanzia è competente a decidere, su

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel casi specificati dall'art. 13 lettera d), punto 2.

richiesta degli studenti, sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari loro inflitti, oltre che, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

## Art. 22

## RICORSO ALL'ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) e c) dell'art.13 è ammesso ricorso, da parte del genitore o dall'esercente la potestà, all'Organo Interno di Garanzia entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento, il quale dovrà esprimersi entro 10 giorni. Il suddetto Organo decide, in via definitiva, anche sulla base di informazioni che ritenga opportuno raccogliere presso le persone od organi comunque interessati al provvedimento.

## **Art. 23**

## RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Contro i provvedimenti di cui alla lettera d) dell'art. 13 del presente regolamento si fa riferimento a quanto chiarito dal Ministero dell'Istruzione (prot. n. 2668 A/3 del 14/04/05) e all'art. 5 comma 4 dello stesso Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Il ricorso da parte dello studente, del genitore o dell'esercente la patria podestà è ammesso presso il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica periferica che decide – in via definitiva – sui reclami proposti dagli studenti, su parere vincolante di un organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e de un genitore, designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dallo stesso Dirigente.

## Art. 24 COMPORTAMENTI POSITIVI

Al fine di promuovere comportamenti e valori positivi nella comunità scolastica, i docenti, il Dirigente Scolastico, il consiglio di classe o il Consiglio di istituto, potranno segnalare comportamenti degli alunni, singoli o collettivi, che esprimono particolare valore morale ed educativo.

• Queste note positive potranno rilevare sia per il voto di condotta, sia per eventuali premi istituiti dalla scuola.

## Art. 25

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli studenti, ad inizio di ogni anno scolastico.

## REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive. L'organo di garanzia resta in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;

La convocazione dell'organo di garanzia spetta al **Presidente** (DS) che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.

- \* Tenuto conto dei tempi di decisione dati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti in caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa e nomina di volta in volta il segretario verbalizzante. Si indicano come modalità di convocazione la raccomandata A/R e, ove possibile, la posta elettronica certificata.
- ▶ Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno **3 componenti**. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
- ^ Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- ▲ I genitori e componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
- ▲ Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

- ▲ Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;
- A Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
- △ L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
- ▲ La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;

△ Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati. Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente e viene immediatamente pubblicato all'Albo online della scuola.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Minafra

# Delibera del 12 febbraio 2016

# l'Organo di Garanzia interno all'Istituto risulta così costituito:

# **DIRIGENTE SCOLASTICO:**

Prof. ssa Silvia Minafra (membro di diritto)

## DOCENTI:

Prof. Ronzitti Claudio (membro effettivo) Prof.ssa Pintore M. Franca (membro effettivo) Prof. ssa Puzzoni Gabriella (membro supplente)

# **GENITORI**:

Dott.ssa Concas Stefania (membro effettivo); Sig.ra Allenza Marianna (membro effettivo); Sig.ra Giorgi Liberata (membro supplente);